



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane
Servizio Organizzazione, Gestione Giuridica, Relazioni Sindacali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
CCDI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023
AI SENSI DELL'ART. 40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS. N. 165/2001

PREMESSA

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 40, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (c.d. TUPI), d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnica-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa", quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012.

Tali schemi, aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013, hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e, pertanto, la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 sono state redatti dal Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane, ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard.

Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 4, TUPI, sul sito istituzionale dell'ente, unitamente al contratto integrativo decentrato 2023-2025.

La costituzione del Fondo risorse decentrate del personale dipendente (c.d. Fondo) 2023 e le modalità di utilizzo delle voci di salario accessorio tiene conto delle modifiche sostanziali apportate alla contrattazione decentrata integrativa dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Locali (c.d. nuovo CCNL) triennio 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022.

Ai sensi dell'art. 79, comma 7, del nuovo CCNL, infatti, la nuova disciplina per la costituzione dei Fondi risorse decentrate del personale dipendente entra in vigore dall'anno 2023.

Le nuove risorse fisse

Per l'anno 2023, le singole poste che alimentano le risorse fisse del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dipendente sono costituite in osservanza delle cogenti disposizioni contenute nell'art. 79, comma 1 e 1-bis, nuovo CCNL.

Rimangono sostanzialmente inalterate le regole contrattuali che governano la corretta imputazione delle risorse stabili, tra le quali di vitale importanza il rispetto del limite massimo del

Fondo dell'anno 2016, il cui totale, tra risorse fisse e variabili, non potrà essere superato negli anni 2018 e successivi. Le risorse fisse così calcolate vengono depurate dell'importo complessivamente destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (c.d. EQ), in quanto finanziato direttamente con risorse a carico del bilancio.

A tali risorse si aggiungono gli importi previsti all'art. 79, comma 1, lett. b) e d), e comma 1-bis), nuovo CCNL, come meglio dettagliati nella costituzione del Fondo, esclusi dal limite massimo del Fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 79, comma 6, nuovo CCNL.

Le risorse variabili

Come per l'anno precedente, anche tali risorse dovranno essere suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. e le risorse non escluse.

In merito alle componenti escluse dai limiti del Fondo, possono essere confermate, anche per l'anno 2023, le esclusioni dai limiti del salario accessorio delle componenti indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, ed in particolare:

a) compensi agli avvocati dell'Ente, per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;

b) gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45, DL n. 36/2023 (cfr. Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 6/2018, a seguito delle modifiche apportate al previgente D.Lgs. n. 50/2016 dalla legge di bilancio 2018);

c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, D.L. n. 98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate); cui si aggiungono le seguenti ulteriori risorse precisate dal MEF:

d) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti (*contra* Corte dei conti, Sezione regionale per la Liguria, deliberazione n. 105/2018 secondo la quale resterebbero escluse le sole risorse economiche provenienti da privati);

e) le economie dei fondi non distribuiti negli anni precedenti, discendenti da risparmi della componente fissa.

A tali esclusioni, si aggiungono, ugualmente in parte variabile, ai sensi dell'art. 79, commi 3 e 5, nuovo CCNL:

a) quota relativa all'incremento annuale delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, di competenza dell'anno 2023 e, *una tantum*, anno 2022;

b) quota relativa all'incremento annuale delle risorse di cui al comma 1, lett. b) (importo su base annua pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del nuovo CCNL, in servizio alla data del 31/12/2018), di competenza degli anni 2021 e 2022.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia dell'Aquila

Periodo Temporale di vigenza – Triennale per la parte normativa e annuale per la parte economica

Composizione della delegazione trattante

Per la parte pubblica:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | Direttore Generale | (Presidente) |
| b) | Segretario Generale | (Componente) |
| c) | Dirigente del Settore Ragioneria Generale | (Componente) |

Per la parte sindacale:

- | | |
|----|-----------|
| a) | R.S.U.: |
| | (UIL-FPL) |

(CISL-FP)

(FP-CGIL)

(CSA-RAL)

- b) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

(FP-CGIL)

(CISL-FP)

(UIL-FPL)

(CSA-RAL)

Indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica

In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, in materia di procedura di costituzione del fondo, nei limiti dei vincoli fissati dalle norme di finanza pubblica, il Presidente, con disposizione n. 21, prot. 24308 del 12/10/2023, ha dettato alla delegazione di parte pubblica, nominata con Decreto Presidenziale n. 139 del 26/09/2023, i seguenti indirizzi:

“A) nell’ottica di una ridefinizione della macrostruttura dell’Ente e, quindi, dell’assetto delle Elevate Qualificazioni (c.d. E.Q.), ex Posizioni Organizzative, dell’Ente, nonché, tenuto di quanto indicato dal nuovo art. 17, di una diversa graduazione delle posizioni, anche previa determinazione delle procedure e dei relativi criteri, valutare la possibilità, in esito a contrattazione, di incremento delle risorse attualmente destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi in parola, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7, comma 4, lett. u) e 17, comma 6 del nuovo CCNL, fino ad un importo massimo aggiuntivo di € 80.000,00;

B) nell’ottica di un miglioramento della performance organizzativa, improntata all’innovazione dei processi e ad un efficientamento delle attività istituzionali, valutare la

possibilità di ricorso all'istituto di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del nuovo CCNL, che consente di adeguare la disponibilità del Fondo sulla base delle scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti specifici dell'Ente, fino comunque ad un importo massimo di € 40.000,00;

C) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, comma 604, della L. di Bilancio 2022 e 79, commi 3 e 5, del nuovo CCNL, valutare la possibilità di ricorso all'istituto di incremento dello 0,22% del monte salari 2018, previsto, per le annualità 2022 (una tantum) e 2023, avendo cura, ai sensi della normativa citata, di ripartire le risorse individuate "...in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6".

Estremi Determinazione di costituzione del Fondo: Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane n. 221 del 11/10/2023, n. 277 del 01/12/2023 e n. 286 del 12/12/2023.

Data di chiusura delle trattative: la proposta di ripartizione delle risorse decentrate del Fondo, per l'anno 2023, formulata dalla delegazione di parte pubblica, è stata accettata dalle OO.SS. territoriali e dalla RSU, nella seduta del 08/11/2023; l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, parte normativa, per il triennio 2023-2025, è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica, dalle OO.SS. Territoriali e dalla RSU, nella seduta del 23/11/2023.

Data di sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo, triennio 2023-2025 (per la parte normativa) e anno 2023 (per la parte economica): successivamente al Decreto Presidenziale di approvazione della ipotesi di preintesa del CCDI 2023-2025 (parte normativa) e 2023 (parte economica), e comunque entro il 31/12/2023.

Parere Organo di revisione contabile:

Rilievi

Rispetto dell'iter, adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10, D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii., assorbito nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato, per il triennio 2023-2025, con Decreto Presidenziale n. 34 del 31/03/2023.
		E' stato adottato il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, di cui all'art. 1 e 60, L. 190/2012 e ss.mm.ii., anch'esso assorbito nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato, per il triennio 2023-2025, con Decreto Presidenziale n. 34 del 31/03/2023.
		E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 10, Dlgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
		La Relazione della Performance anno 2022 è stata approvata con Decreto Presidenziale n. 63, del 16/06/2023 e validata

		dall'O.I.V., giusto verbale del 19/06/2023, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.
--	--	--

Illustrazione dell'articolato del contratto

Il nuovo contratto decentrato, parte normativa, valido per il triennio 2023-2025, recepisce le modifiche sostanziali apportate agli istituti che governano il corretto funzionamento e le modalità di utilizzo delle risorse accessorie del Fondo, tanto per la parte stabile che per quella variabile.

Nello specifico, e nel rispetto dei criteri generali stabiliti a monte dal nuovo CCNL, sono state disciplinate nel dettaglio le materie rimesse alla competenza della contrattazione integrativa decentrata, ferma restando la possibilità delle parti di procedere, ove necessario e opportuno, con cadenze annuali, alla rinegoziazione delle norme e dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.

Si è voluto dare nuovo impulso alle relazioni sindacali, attraverso la definizione di strumenti funzionali al perseguimento dell'obiettivo di contemperamento dell'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

Si è voluto con il nuovo accordo decentrato, in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente e alle specificità e peculiarità delle prestazioni lavorative del personale, effettuare una ricognizione di tutte le indennità che alimentano il Fondo, nel rispetto dei criteri e dei presupposti definiti dal nuovo CCNL del 16/11/2022.

Il testo dell'accordo decentrato di compone di tre titoli.

Il primo titolo regola, in *primis*, le disposizioni generali sulla natura, sull'ambito applicativo e sulle modalità di verifica di attuazione del contratto, e, in secondo luogo, i criteri e le modalità di attivazione di un corretto sistema di relazioni sindacali, nonché l'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali.

Il secondo titolo rappresenta la parte più consistente dell'accordo e si occupa principalmente di tutte le fattispecie di indennità che concorrono ad alimentare il Fondo, individuandone i criteri, le modalità e i valori, nel rispetto dei principi generali definiti nel CCNL del 16/11/2022.

Con l'art. 8 e l'All. A, dell'ipotesi di CCDI si è disciplinato il nuovo istituto dei differenziali stipendiali a seguito di progressioni economiche all'interno delle aree, rivisitando in buona parte la disciplina di cui al previgente contratto collettivo nazionale.

Negli articoli 10 e 11 sono state tipizzate le fattispecie, i criteri, i valori e procedure per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità contrattualmente previste, e, rispettivamente, l'indennità condizione di lavoro ex art. 70-bis, CCNL 21/05/2018 e art. 84-bis, nuovo CCNL,, che remunera tutte le attività e le prestazioni ricadenti nelle vecchie indennità di rischio, del disagio e del maneggio valori, e le indennità per le specifiche responsabilità ex art. 84, nuovo CCNL.

Nell'art. 12 vengono regolamentati i compensi previsti da espresse disposizioni di legge, che rilevano, ai fini della partecipazione al Fondo, come risorse variabili. Con riguardo agli incentivi per le funzioni tecniche vengono definite le fasce di valori degli incentivi per funzioni tecniche corrisposti nell'anno, cui correlare la riduzione dell'importo della performance del personale dipendente o dell'indennità di risultato delle E.Q..

Gli articoli 13-14-15 disciplinano, rispettivamente, le risorse i criteri e le procedure di attribuzione dei premi correlati alla performance individuale e organizzativa previsti dall'art. 80, nuovo CCNL, l'istituto della maggiorazione del premio individuale e i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa.

Invece, gli artt. 16-17-18-19 costituiscono un corpo unico, il cui ambito applicativo è riservato esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le funzioni tipiche del controllo e vigilanza del territorio, con esclusione del personale amministrativo.

Il titolo terzo si occupa della disciplina di particolari tipologie di orario di lavoro, come ad esempio l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale, prevedendo la possibilità di aumentare nella misura massima del 10% il contingente massimo di personale ammesso a fruire del part-time, specificando nel dettaglio le situazioni o le circostanze che giustificano l'elevazione del limite.

Negli articoli successivi vengono disciplinati, entro il perimetro fissato dalla cornice nazionale, gli istituti della reperibilità, del turno e della banca ore.

Negli articoli 24-25-26, invece, vengono regolamentati gli istituti che impattano sulla flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compreso l'orario multiperiodale, fino ad oggi scarsamente utilizzato, ma la cui utilità pratica è di tutta evidenza.

Il capo due del titolo terzo contiene, invece, disposizioni particolari riguardo a talune tipologie di rapporto di lavoro, quali il comando, il distacco, rapporti di lavoro flessibile e personale utilizzato presso altri enti in regime di convenzione.

Inoltre, vengono regolamentati alcuni aspetti rimessi alla contrattazione decentrata dal CCNL, quali ad esempio l'integrazione della disciplina di trasferta, e l'individuazione di figure professionali ammesse alla consumazione del buono pasto all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro.

Particolare menzione merita l'art. 32 dedicato al lavoro agile, intesa come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali, per effetto della quale si aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività lavorativa.

Gli articoli 33 e 34 vanno a completare il testo dell'accordo integrativo, dettando disposizioni in ordine agli adempimenti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alle Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo 1 - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto, sia parte stabile che parte variabile, delle risorse che lo compongono, nel rispetto e in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, sulla base degli indirizzi impartiti dal Presidente alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione dell'accordo decentrato.

Per l'anno 2023, con determinazioni dirigenziali n. 221 del 11/10/2022 e n. 277 del 01/12/2023 è stato quantificato il Fondo delle risorse decentrate nell'anno 2023, successivamente integrato con determinazione dirigenziale n. 286 del 12/12/2023.

Il Fondo ammonta a complessivi € 1.593.450,16, quali risorse soggette e non soggette al limite anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., di cui € 915.757,05, quali risorse stabili, e € 677.693,11, quali risorse variabili.

Con riferimento alle risorse soggette al limite 2016, che compongono il Fondo 2023, lo stesso ammonta a complessivi € € 1.299.017,00, di cui 781.031,00, quali risorse stabili, e € 137.986,00, quali risorse variabili; a tali risorse, ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. si aggiunge la quota destinata al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni (c.d. EQ), pari complessivamente ad € 380.000,00 (espunta dal computo complessivo delle risorse stabili, in quanto finanziata con risorse a carico del bilancio).

Con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato delle E.Q., si aggiunge, altresì, l'importo complessivo di € 8.416,00, quale quota dello 0,22% monte salari 2018, annualità 2022 (una tantum) e 2023, non soggetto al limite del fondo 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 79, commi 3 e 5, nuovo CCNL.

Nella quantificazione delle risorse variabili del fondo, non concorrenti al limite, si è tenuto conto anche dell'importo di € 92.426,11, giusta determinazione dirigenziale n. 271 del 28/11/2023, quali economie provenienti dalle annualità precedenti, relative ad istituti contrattuali, afferenti alla parte stabile, non pienamente utilizzati.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

1) *Risorse storiche consolidate: importo unico consolidato anno 2017: € 1.174.710,00.*

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 e 79, comma 1, lett. a), nuovo CCNL, "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non

siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

<p><i>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017</i> <i>(art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 e 79, comma 1, lett. a), nuovo CCNL)</i></p>	<p>€ 1.174.710,00</p>
--	------------------------------

2) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL, soggetti ai limiti.

Gli incrementi contrattuali previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016-2018 e 79, comma 1, lett. a), nuovo CCNL, sono i seguenti:

<p><i>RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO –</i> <i>(artt. 67, comma 2, lett. c), CCNL 2016-2018 e 79, comma 1, lett. a), nuovo CCNL)</i></p>	<p>€ 202.080,00</p>
---	----------------------------

3) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL, non soggetti ai limiti.

Gli incrementi contrattuali previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 2, lett. a) e b) CCNL 2016-2018 e art. 79, comma 1, lett. a), b) e d), nonché comma 1-bis, nuovo CCNL, sono i seguenti:

<p><i>QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015</i> <i>(artt. 67, comma 2, lett. a), CCNL 2016-2018, e 79, comma 1, lett. a), nuovo CCNL)</i></p>	<p>€ 19.469,00</p>
<p><i>QUOTA DI EURO 84,50 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018</i> <i>(art. 79, comma 1, lett. b), nuovo CCNL)</i></p>	<p>€ 18.590,00</p>
<p><i>DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ex artt. 67, comma 2, lett. b), CCNL 2016-2018, e 79, comma 1, lett. a), nuovo CCNL)</i></p>	<p>€ 8.985,00</p>
<p><i>DIFFERENZIALI STIPENDIALI POSIZIONI ECONOMICHE (art. 79, comma 1, lett. d), nuovo CCNL)</i></p>	<p>€ 8.666,00</p>

<i>DIFFERENZIALI STIPENDIALI EX B1-B3 D1-D3 (art. 79, comma 1-bis, nuovo CCNL)</i>	€ 79.016,05
TOTALE	€ 134.726,05

4) Decurtazioni/riduzioni risorse stabili.

<i>DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art. 67 CCNL 2016-2018)</i>	€ 300.000,00
<i>RIDUZIONI PARTE STABILE FONDO (art. 7, comma 4, lett. u), CCNL 2016-2018)</i>	€ 20.000,00
<i>RIDUZIONI PARTE STABILE FONDO (art. 7, comma 4, lett. u), nuovo CCNL)</i>	€ 60.000,00
<i>DECURTAZIONE, PRO QUOTA, FONDO PER TRASFERIMENTO DI PERSONALE SOPRANNUMERO PER MOBILITÀ (L. n. 190/2014 e DM di n. 7 unità dal 01/02/2017, fino a concorrenza annua)</i>	€ 1.547,00
<i>DECURTAZIONI DEL FONDO A REGIME A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO PERSONALE CPI AI SENSI DELLA L. N. 205/2017 (art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 2016-2018)</i>	€ 214,212,00
TOTALE	€ 595.759,00

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili.

Ai sensi dell'art. 79, comma 2, nuovo CCNL, si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii. e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

1) Risorse variabili soggette ai limiti

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – (art. 67, comma 3, lett. c), CCNL 2016-2018 e art. 79, comma 2, lett. a), nuovo CCNL). Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ 114.258,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (art. 43, L. 449/1997; art. 67, comma 3, lett. a), CCNL 2016-2018 e 79, comma 2, lett. a), nuovo CCNL) - rese in via ordinaria</i>	€ _____
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (art. 67, comma 3, lett. d) e art. 79, comma 2, lett. a), nuovo CCNL)</i>	€ 9.224,00
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (art. 67, comma 4, CCNL 2016-2018; art. 15, comma 2, CCNL 1998-2001; art. 79, comma 2, lett. b), nuovo CCNL).</i>	€ _____
<i>MESSI NOTIFICATORI - (Art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 2016-2018; art. 54, CCNL 14/09/2000; art. 79, comma 2, lett. a), nuovo CCNL).</i>	€ _____
<i>RISORSE AGGIUNTIVE CONNESSE A SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DELL'ENTE (art. 79, comma 2, lett. c), nuovo CCNL).</i>	€ 14.504,00
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (art. 67, comma 3, lett. k), CCNL 2016-2018, e art. 79, comma 2, nuovo CCNL).</i>	€ _____
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA (art.67, comma 3, lett. b), CCNL 2016-2018; art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011).</i>	€ _____
TOTALE	€ 137.986,00

2) Risorse variabili non soggette ai limiti.

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80, comma 1, ultimo periodo, nuovo CCNL)</i>	€ 92.426,11
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE – (Art. 67,C.3, lett. e), CCNL 2016-2018 e art. 14, Comma 4, CCNL 1998-2001).</i>	€ _____
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)</i>	€ 250.000,00
<i>COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)</i>	€ 134.605,00
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (art. 43, L. n. 449/1997; art. 15, comma1, lett. d), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ _____
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – (art. 16, commi 4 e 5, DL n. 98/2011)</i>	€ _____
<i>QUOTE RELATIVE AGLI INCREMENTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 79, COMMA 1, LETT. B), NUOVO CCNL, DI COMPETENZA DEGLI ANNI 2021 E 2022 (art. 79, comma 5, nuovo CCNL).</i>	€ 37.180,00
<i>INCREMENTO RISORSE AGGIUNTIVE CONNESSE A SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DELL'ENTE (art. 79, comma 2, lett. c), nuovo CCNL), IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 604, LEGGE DI BILANCIO 2022 E DELL'ART. 3, COMMA 2, DL 80/2021 - ANNO 2023.</i>	€ 12.748,00
<i>INCREMENTO UNA TANTUM RISORSE AGGIUNTIVE CONNESSE A SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA DELL'ENTE (art. 79, comma 2, lett. c), nuovo CCNL), IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 604, LEGGE DI BILANCIO 2022 E DELL'ART. 3, COMMA 2, DL</i>	€ 12.748,00

80/2021 -ANNO 2022.	
TOTALE	€ 539.707,11

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni/riduzioni del Fondo.

Ai fini della determinazione dell'importo complessivo delle risorse stabili, si è tenuto conto delle decurtazioni operate a regime a partire dall'anno 2018 conseguenti al completamento del processo di riordino delle funzioni della Provincia, alla riduzione pro-quota fino a concorrenza annua per n. 7 unità trasferite per mobilità ex L. n. 190/2014 e ss.mm.i. dal 01/02/2017, oltre all'espunzione dal fondo delle risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative (ora, Elevate Qualificazioni), nonché delle riduzioni dovute alle variazioni convenute in sede di contrattazione integrativa in materia di ripartizione del fondo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u), e art. 17, comma 6, nuovo CCNL). Anche per il corrente anno è stato rispettato il principio di cui all'art. 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., che pone alle PP.AA. obbligo del non superamento del tetto massimo complessivo del Fondo 2016.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione.

L'importo complessivo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € **915.757,05** ottenuto dalla somma/sottrazione dei valori seguenti: € 1.174.710,00 + € 202.080,00 + € 134.726,05 - € 595.759,00.

b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione.

L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € **677.693,11**, ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette al limite pari ad € 137.986,00 e quelle non soggette al limite pari ad € 539.707,11.

c) Totale Fondo sottoposto a certificazione.

Il totale del fondo sottoposto a certificazione, quale sommatoria delle risorse stabili e di quelle variabili, è pari a complessivi € 1.593.450,16.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare, il differenziale delle Progressioni Economiche nell'Area definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato quale entrata del Fondo e, pertanto, rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 384.016,05, relative a:

Descrizione	Importo
<i>Indennità di Comparto</i>	€ 85.000,00
<i>Differenziali stipendiali progressioni orizzontali</i>	€ 220.000,00
<i>Differenziali stipendiali ex B3-B1 e D3-D1</i>	€ 79.016,05

Va precisato che per l'anno in corso, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma, 4, lett. u), e art. 67, comma 1, CCNL del 21/05/2018, e art. 7, comma 4, lett. u), nuovo CCNL, dal computo delle risorse stabili vengono espunte, in quanto finanziate direttamente dal bilancio, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle E.Q. (ex P.O.), nella misura complessiva di € 380.000,00.

A tale importo, per il finanziamento della retribuzione di risultato delle E.Q., in attuazione dell'art. 1, comma 604, Legge di Bilancio 2022, si aggiunge la somma complessiva di € 8.416,00, quale quota del monte salari 2018, annualità 2023 e, una tantum, 2022, individuata secondo le modalità e i termini espressamente indicati dall'art. 79, commi 3 e 5, nuovo CCNL; tale importo, ai sensi del suddetto comma 3, non è soggetto al limite del fondo 2016.

Le somme suddette sono già regolate dal vigente CCDI, e sono l'effetto di destinazioni, avente natura fissa, certa ed obbligatoria, come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Destinazioni specificamente regolate specificamente dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal presente accordo, in applicazione della disciplina contenuta nel vigente CCDI triennio 2023-2025, le somme per complessivi € 1.209.434,11, così suddivise tra risorse stabili e risorse variabili:

Descrizione	Importo
<i>Progressioni Economiche all'interno dell'Area - anno 2023 (art. 14, nuovo CCNL) – Art. 80, comma 2, lett. j), nuovo CCNL</i>	€ 45.000,00
<i>Indennità condizioni di lavoro (art. 84-bis, nuovo CCNL, e art. 70-bis, CCNL 2016-2018) – Art. 80, comma 2, lett. c), nuovo CCNL</i>	€ 65.000,00
<i>Indennità di Reperibilità (art. 24, comma 1, CCNL 2016-2018 – Art. 80, comma 2, lett. d), nuovo CCNL</i>	€ 60.000,00
<i>Indennità di turno – Art. 80, comma 2, lett. d), nuovo CCNL</i>	€ 45.000,00
<i>Compenso per lavoro straordinario (art. 24 comma 1 del CCNL del 14.09.2000) – Art. 80, comma 2, lett. d), nuovo CCNL</i>	€ 12.000,00

<i>Indennità di Servizio Esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2016-2018 – Art. 80, comma 2, lett. f), nuovo CCNL</i>	€ 30.000,00
<i>Indennità specifiche responsabilità e di funzione – Art. 80, comma 2, lett. e)-f), nuovo CCNL</i>	€ 65.000,00
<i>Specifiche disposizioni di legge (art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 2016-2018) – Art. 80, comma 2, lett. g), nuovo CCNL</i>	€ 114.258,00
<i>Quote incentivi funzioni tecniche (art. 45, DL 36/2023) - Art. 80, comma 2, lett. g), nuovo CCNL</i>	€ 250.000,00
<i>Compensi Professionali legali in relazione a sentenze favorevoli (art. 27 del CCNL del 14/09/2000 - Art. 80, comma 2, lett. g), nuovo CCNL</i>	€ 134.605,00
<i>Performance individuale - Art. 80, comma 2, lett. b), nuovo CCNL</i>	€ 348.571,11
<i>Performance organizzativa connessa a progetti specifici - Art. 80, comma 2, lett. a), nuovo CCNL</i>	€ 40.000,00
TOTALE	€ 1.209.434,11

Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 384.016,05
Somme regolate dal contratto	€ 1.209.434,11
Destinazioni ancora da regolare	////////
Totale	€ 1.593.450,16

Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Le risorse stabili ammontano a € 915.757,05, e le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 384.016,05.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente, in coerenza con il Dlgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii..

Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali nell'area).

Anche per l'anno in corso, sulla base del nuovo CCDI triennale che ha normato i criteri, le condizioni e le procedure per l'attribuzione del beneficio economico, l'assegnazione delle posizioni economiche orizzontali avverrà per una quota limitata di dipendenti (numero di differenziali stipendiali attribuibili nell'anno definito in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), nuovo CCNL), e sulla base di procedure ancorate al merito e ad un alto grado di selettività del personale.

- *Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli obblighi del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.*

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate su più capitoli di spesa, e quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo del salario accessorio è costante.

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

La suddetta verifica, oltre a tener conto del rispetto della spesa di personale così come prevista dall'art. 1 comma 557 e sgg., L. 296/2006 e ss.mm.ii., pone quale suo fondamento giuridico il controllo della conformità del fondo, così come costituito nel corrente anno, alle disposizioni di cui all'articolo 23, Dlgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., che fissa nell'importo del fondo decentrato dell'anno 2016 il limite massimo per la costituzione del fondo del corrente anno.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Il totale del fondo, come costituito dall'Amministrazione con determinazione dirigenziale del Settore Gestione Risorse Umane n. 221 del 11/10/2023, n. 277 del 01/12/2023 e n. 286 del 12/12/2023, ha regolare copertura finanziaria, secondo le voci di destinazione del fondo, nei capitoli del bilancio di previsione c.a., così come approvato con la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 16/01/2023, e successivo Decreto del Presidente n. 7 del 03/02/2023, avente ad oggetto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, e successive variazioni.

In particolare, per quanto attiene alle risorse stabili, la relativa spesa, al lordo degli oneri e dell'Irap, grava sui capitoli 375.015-376.015-375.077/359.000 e, con riguardo alle risorse variabili e, segnatamente, agli incentivi per funzioni tecniche ed ai compensi per l'Avvocatura, sui cap. 373.000-374.000-373.077, 375.016-376.016-375.077/359.000, 370.003-370.007-370.077.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Collacciani

